



Vademecum per genitori attivi nelle scuole

Da dove cominciare, come organizzarsi, cosa fare



Introduzione

Il Vademecum fornisce una serie di informazioni a chi si vuole attivare in progetti che coinvolgano famiglie, scuola e territorio attraverso un gruppo informale o costituire un ente associativo



La guida che stai per leggere è stata redatta nell'ambito del progetto "RELOAD: Azioni di Sistema per Pensare il Futuro". Il progetto, presentato da Albatros Cooperativa Sociale, è stato selezionato e finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini (nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) e realizzato nei territori del Castanese, Legnanese e Magentino da una rete composta da oltre trenta partner.

Associazioni, cooperative, servizi, scuole, oratori e cittadini attivi hanno collaborato per quattro anni per avviare una serie di azioni complementari finalizzate a: contrasto della dispersione scolastica; prevenzione di forme di disagio giovanile; sviluppo e ampliamento della comunità educante e ripensamento degli interventi.

Per chi

Il "Vademecum per i genitori attivi nelle scuole" nasce per dare le prime informazioni a chi intende attivarsi per dare corpo a idee e progetti che coinvolgano le famiglie, la scuola e il territorio. Per orientare chi vuole attivare un gruppo informale o costituire un ente associativo ed è in cerca di un supporto per lo sviluppo della sua idea. Per coloro che hanno bisogno di capire quali sono le differenze tra i diversi enti, qual è l'iter di costituzione, quali sono le normative di riferimento, sui contatti utili per avere un supporto in tutto il percorso di costituzione.

Capitolo 1 - Perché?

Le principali forme di partecipazione dei cittadini all'interno delle scuole. Dal gruppo informale all'ente associativo: quali sono i vantaggi, cosa fare e come essere coinvolti in un contesto scolastico.

I genitori e gli insegnanti sono da sempre, all'interno della nostra Repubblica, chiamati ad interpretare un ruolo assolutamente centrale nello sviluppo delle nuove generazioni.

Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione attribuiscono alla famiglia e alla scuola il diritto/dovere e quindi la responsabilità di educare e istruire i giovani.

Questo rapporto è stato ulteriormente rafforzato dal DPR 416/74, che ha dato l'avvio alla partecipazione dei genitori nella gestione della scuola stessa, "dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica" (art. 3, comma 1 D.lgs. n. 297/1994).

Il "Ministero dell'istruzione e dell'Università e della ricerca" nel documento del 2012 Linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa", promuove e riafferma il ruolo delle famiglie nella partecipazione alla formulazione di proposte e scelte nell'ambito di percorsi educativi nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado:

"Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie

[...]. Oggi possiamo ben affermare che il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, essendo definitivamente riconosciuto dalle politiche scolastiche ed entrato nell'apparato concettuale della cultura delle scuole"

La normativa registra la partecipazione divenuta nel tempo sempre più massiccia dei genitori nella vita della scuola, fino ad arrivare a mettere a tema una vera e propria corresponsabilità educativa, tramite la quale

"[...] i genitori possano esprimersi e dare il loro contributo, a vari livelli, confrontarsi con i docenti e con il territorio sulle problematiche giovanili, proporre esperienze extracurricolari, ove consentito, far parte di gruppi di lavoro"

Nel tempo, quindi, la funzione dei genitori è stata sempre più determinante nella vita scolastica

"[...] trasformandosi da mera partecipazione agli organi collegiali ad autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi"

Quali sono le forme principali di questa partecipazione?



Perché costituire un ente che coinvolga i genitori? Cosa posso fare come singolo, come gruppo informale e infine come ente associativo?

L'approccio più semplice ed immediato è certamente quello della collaborazione spontanea, come **singolo**. Capita abbastanza spesso che un genitore entrando in contatto con il contesto scolastico del figlio o della figlia decida di "darsi da fare" e offrire parte del suo tempo libero per venire incontro ai bisogni dell'ente, proporre soluzioni ad alcune criticità, dare vita ad iniziative. Questo moto spontaneo può tradursi in una semplice attività individuale (es. raccolta quote per la gita), ma potrebbe anche trovare riscontro nella volontà di altri genitori, animati da un analogo slancio. In questo caso, il desiderio di collaborazione potrebbe condurre alla formazione di un **gruppo informale**. Si tratta di una prima formazione sociale, priva di una definizione giuridica specifica, ma che vede già presenti alcuni degli elementi fondanti un ente associativo:

- la **spinta ideale condivisa**;
- l'individuazione di attività da realizzare;
- la messa a disposizione del proprio **apporto volontaristico**.

Il gruppo informale, però, non avendo un riconoscimento giuridico, non potrà agire autonomamente. In altre parole, si tratta semplicemente un insieme di genitori che uniscono le loro forze per realizzare attività in favore della scuola, ma in nome proprio, con tutti i limiti (es. impossibilità di sottoscrivere accordi a nome di tutti) e le responsabilità (solo individuali) che ne conseguono.

Da questo desiderio originario potrebbe scaturire, però, la necessità di "istituzionalizzare" lo sforzo collettivo e procedere, quindi, alla costituzione di un ente giuridicamente autonomo, che raccolga la spinta ideale dei soci originari (i soci fondatori). In questo caso ci troviamo davanti ad un vero e proprio **ente associativo**, tutelato innanzitutto dalla Costituzione: "*I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [...]*" (art. 18 Cost.) e dalle norme del Codice Civile (artt. 14-42 c.c.).

Da un singolo moto spontaneo, insomma, si è passati alla necessità di dare una forma compiuta all'impegno collettivo e questo è di fatto ciò che sta alla base del processo di formazione di un'**associazione**.

L'ente associativo, difatti, non è altro che il risultato di un contratto associativo, cioè dell'incontro delle **volontà di più individui**, accomunati tra loro dal desiderio di **perseguire degli interessi comuni**, rispondenti a **scopi di natura ideale**. Nel caso specifico, ad esempio, i genitori di alcuni alunni potrebbero costituire un'associazione per operare congiuntamente al fine di arricchire l'offerta formativa della scuola dei figli, per impiegare al meglio gli spazi scolastici, per far nascere progetti di scambio e collaborazione tra scuola e territorio.



Quali sono i vantaggi nel creare un'associazione?

I vantaggi di operare per il tramite di un'associazione sono indubbiamente numerosi. Il più rilevante è certamente l'**autonomia**, cioè la possibilità di rapportarsi direttamente con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), spendendo la propria qualifica di ente e senza passare necessariamente per il tramite del nome di una delle persone che compongono il gruppo.

Per esempio, se si avrà bisogno di uno spazio per realizzare delle attività, come associazione costituita si potrà sottoscrivere direttamente con l'ente scolastico un contratto di uso di un ambiente della struttura.

Ovviamente a questo beneficio immediato, se ne aggiungono altri di varia natura (giuridici, fiscali, economici) che dipendono dal tipo di associazione che si andrà a costituire (vedi Capitolo 2).



Cosa può fare e offrire un'associazione di genitori ad una scuola? Come può essere coinvolta?

In un contesto scolastico l'utilità di avere un'associazione di genitori assume molteplici sfaccettature.

Oltre al beneficio di poter avere un ente rappresentativo dei bisogni collettivi e che si rapporti direttamente con l'istituzione scolastica, un'associazione di genitori agevola anche il confronto tra i soci e arricchisce le possibilità di "azione" dei singoli nell'ambito del processo di formazione degli alunni/figli.

In altre parole, un'associazione di genitori è un soggetto capace di nutrire il dialogo scolastico, di contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa, sostenere la scuola nella collaborazione con altri soggetti territoriali per il rafforzamento della comunità educante.

PTOF

Questo livello di collaborazione può anche concretizzarsi in un coinvolgimento dell'ente da parte dell'istituzione scolastica nella realizzazione e/o integrazione del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**, tramite il quale vengono definiti sia la strategia dell'istituto che i fini educativi e formativi da perseguire, nonché le risorse da utilizzare.

I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ

Il **Patto educativo di comunità** compare in forma ufficiale tra le strumentazioni riconosciute dal ministero dell'Istruzione (Miur) per promuovere e rafforzare la collaborazione tra scuola e "comunità educante" all'interno del cosiddetto Piano Scuola 2020-21. Si tratta di uno strumento finalizzato a dare la possibilità ad enti locali, istituzioni, pubbliche e private, realtà del Terzo Settore e scuole di sottoscrivere specifici accordi, rafforzando così non solo l'alleanza scuola-famiglia, ma anche quella tra la scuola e tutta la comunità educante.

Tra gli obiettivi principali del Patto di comunità c'è quello di prevenire e combattere la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fallimento educativo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo che con pari dignità si impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse del territorio.



Cosa fa un gruppo di genitori in un patto educativo di comunità?

- Individua un bisogno
- Allarga la riflessione sul bisogno coinvolgendo altri soggetti
- Propone alla scuola di coprogettare un'azione o un progetto più articolato per rispondere al bisogno rilevato
- Cerca di allargare il gruppo dei soggetti che partecipa alla co progettazione, provando a coinvolgere altri attori del territorio (ad esempio altre associazioni, cittadini, imprese, oratori...)
- Partecipa attivamente alla realizzazione delle iniziative
- Fa tesoro delle esperienze realizzate: propone un monitoraggio e una valutazione dell'iniziativa a tutta la rete che collabora alla sua realizzazione

Capitolo 2 - Chi

Le associazioni possono assumere diverse tipologie a seconda dello scopo e dell'attività che si intende realizzare. Il capitolo riassume le diverse forme giuridiche in cui si suddivide il mondo della partecipazione civile



Le diverse forme giuridiche di un'associazione di genitori e la Riforma del Terzo settore

Come abbiamo visto l'apporto dei genitori può diventare sempre più concreto ed efficace, quanto più si riescano a raccogliere consensi e partecipazione. In questo modo, la strada verso la rappresentatività e il coinvolgimento all'interno dell'ente scolastico possono davvero risultare più efficaci e immediati.

Ovviamente maggiore è la partecipazione, maggiori saranno anche i bisogni e con essi, quindi, la necessità di disporre di un ente ben strutturato, che possa garantire un ampio margine d'azione in termini sia operativi che economici.

Il Legislatore, per rispondere a questa come ad altre esigenze provenienti dal mondo della partecipazione civile e quindi anche dell'associazionismo, ha emanato nel tempo diverse norme. Nel 2016 questo sforzo normativo è stato riassunto all'interno di un'unica norma, la legge 106/06, rappresentativa della volontà di realizzare una vera e propria Riforma, quella del Terzo settore.

Attorno a questa legge quadro, poi, è stata costruita la nuova architettura del Terzo settore, di cui il caposaldo e norma di riferimento è il D.lgs 117/17, meglio

noto come **Codice del Terzo Settore**, che sancisce gli ampi confini entro i quali un ente costituito da genitori di alunni può muoversi. Ovviamente, nella valutazione della tipologia di ente più “idoneo ai propri bisogni”, oltre all’aspetto formale, sarà indispensabile valutare anche **la natura dell’attività** che si intende realizzare (es. se sportiva o culturale).

A questo punto è opportuno esaminare le diverse forme giuridiche che può assumere un ente associativo.

a

Gruppi informali di genitori

Tali formazioni non richiedono nessuna formalizzazione e si distinguono dagli enti “costituiti” per la mancanza di un’identità autonoma (che dal punto di vista fiscale è rappresentata dal codice fiscale).

b

Comitato di genitori

Il Comitato nasce dalla volontà di alcuni soggetti proponenti di perseguire un fine specifico di natura altruistica, tramite un fondo costituito attraverso una pubblica sottoscrizione.

Una volta raggiunto lo scopo (o nel caso in cui questo non sia più attuabile o raggiungibile con i mezzi recuperati) il comitato non ha più motivo di esistere e si estingue.

Sono esempi di comitati tutti quelli finalizzati alla salvaguardia di un bene pubblico (es. un parco comunale).

La struttura di questi enti è molto elementare ed è composta da tutti i partecipanti al Comitato che indirizzano l’attività verso l’obiettivo prefissato.

Per la sua costituzione è sufficiente la volontà dei proponenti, espressa attraverso un atto costitutivo e uno statuto. Tali atti possono essere registrati all’agenzia delle entrate.



Associazione senza scopo di lucro

L'associazione senza scopo di lucro, impropriamente detta anche associazione semplice, è regolata dalle norme del codice civile (artt. 14-42) a cui eventualmente è possibile collegare anche norme di natura fiscale (ad es. art. 148 T.u.i.r.) che conferiscono particolari agevolazioni. Appartengono a questa categoria la maggior parte degli enti culturali che non ambiscono ad ottenere specifici riconoscimenti.

Si tratta di un soggetto giuridico che quindi si caratterizza per la partecipazione di tutti i soci alla vita dell'ente.

La gestione ordinaria viene abitualmente affidata a dei rappresentanti scelti tra i soci (vedi Capitolo 3 - Governance). Le attività perseguibili con questa forma sono le più disparate (dall'attività politica a quella culturale).

Nell'ottica della prossima entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, tuttavia, è opportuno segnalare che gli enti associativi di stampo culturale, subiranno probabilmente un forte ridimensionamento a livello di agevolazioni fiscali.

Anche qui per la costituzione dell'ente è sufficiente la volontà dei proponenti espressa attraverso un atto costitutivo e uno statuto. Tali atti possono poi essere registrati all'agenzia delle entrate.



Enti del Terzo Settore (Ets, Aps, Odv)

La Riforma del Terzo settore ha istituito una nuova categoria di enti, gli ETS (Enti del Terzo settore) che raccoglie in parte figure speciali già esistenti (Organizzazioni di Volontariato - ODV e Associazioni di Promozione Sociale - APS) e in parte nuove tipologie (su tutte gli ETS).

Si tratta di enti associativi a tutti gli effetti che usufruiscono, a seconda della qualifica acquisita, di particolari agevolazioni a fronte di alcuni obblighi.

Le ODV si caratterizzano, ad esempio, per la prevalenza della gratuità delle prestazioni che sono poi destinate a persone non facenti parte dell'ente (terzi).

Le APS al contrario hanno come prerogativa la possibilità di realizzare attività istituzionali prevalentemente verso i soci anche a fronte di un corrispettivo e senza la necessità di assumere la partita iva (de-commercializzazione delle attività istituzionali).

Gli ETS, infine, sono enti analoghi alle APS ma necessitano della partita iva per poter realizzare attività a pagamento nei confronti dei soci. Anche per la costituzione di queste tipologie di enti è sufficiente raccogliere la volontà dei soci fondatori all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto. Tuttavia, per procedere al riconoscimento della specifica qualifica, sarà indispensabile registrare tali atti all'Agenzia delle Entrate per poi iscriversi nella sezione di riferimento (ODV, APS o ETS) del Registro unico del Terzo Settore (RUNTS).

Tutti gli ETS potranno accedere al 5 per mille, mentre solo le ODV e le APS potranno godere di agevolazioni sulle donazioni e la possibilità di sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

Come associazione di genitori la scelta spesso ricade sulla forma dell'APS, perché maggiormente rispondente ai bisogni comuni di una pluralità di genitori che rivolge le sue attività prevalentemente verso i figli/alunni.



Associazioni sportive dilettantistiche


Analizziamo, infine, anche l'Associazione sportiva dilettantistica.

Fanno riferimento a questa particolare tipologia di associazione tutti coloro che pongono l'attività sportiva al centro del proprio progetto associativo. Rientrano in questa categoria tutti quegli enti aventi natura associativa, che si caratterizzano per l'iscrizione al CONI o presso un ente sportivo nazionale.

Anche qui si tratta di enti associativi, che usufruiscono tuttavia di particolari e specifiche agevolazioni date dalla normativa di riferimento (L. 289/2002).

Capitolo 3 - Come


Il processo di costituzione e gli aspetti pratici di un ente associativo: dalla nascita dell'idea all'avvio dell'attività, dalle questioni legali a quelle fiscali, la gestione dei soci e dei volontari a come finanziare le attività.



Come si costituisce un ente associativo

Una volta chiarito il senso e il significato di un soggetto di natura associativa e identificate le forme giuridiche principali che può assumere, è indispensabile analizzare “come” si procede materialmente alla costituzione di un’associazione. Le associazioni sono formate da un gruppo di almeno sette persone che condividono e perseguono finalità e interessi comuni in assenza di scopo di lucro. La costituzione di un’associazione avviene attraverso una scrittura privata, preferibilmente registrata. Quindi un atto scritto in cui gli stessi soci, senza la presenza di alcun pubblico ufficiale, redigono atto costitutivo e statuto, cioè formulano per iscritto una serie di norme e principi che regolano la vita associativa e i rapporti tra i soci. Per rendere ufficiale la costituzione è possibile recarsi da un notaio, ed è consigliabile registrarlo presso l’Agenzia delle entrate. Gli organi necessari a gestire la vita dell’associazione sono l’assemblea e gli amministratori insieme all’istituzione dei libri sociali e dei registri contabili. Di seguito un’infografica riassuntiva del processo di costituzione e degli strumenti

I 5 passi per costituire un'associazione



01

UNIRE LE FORZE



Più persone (almeno 7 per ODV e APS) che condividono uno o più obiettivi ideali, decidono di unire le loro forze per realizzare delle attività senza scopo di lucro.



ATTO COSTITUTIVO

Nella prima riunione il gruppo sceglie di dar vita ad un ente di tipo associativo raccogliendo le volontà dei singoli all'interno di un verbale, che diventerà l'atto costitutivo del nuovo ente.

02

STATUTO



Nella medesima riunione sono definite le regole di funzionamento dell'ente, cioè lo Statuto. All'interno di questo documento si trovano i caratteri essenziali dell'associazione: il nome, gli scopi e le attività da realizzare. Sono, inoltre, individuate le modalità di funzionamento, gli organi, i ruoli e i diritti/doveri dei soci.

03

AGENZIA DELLE ENTRATE

Per conferire ai documenti una "data certa" è necessario:
1. acquisire il proprio codice fiscale
2. registrarli presso l'Agenzia delle entrate.

04

REGISTRAZIONE



Per ottenere particolari qualificazioni giuridiche (es. ETS, ODV o APS) è indispensabile procedere all'iscrizione presso il registro di riferimento.

05



Governance: come si gestisce un ente associativo


Quali sono gli elementi caratterizzanti la **gestione di un ente di tipo associativo**? Come già anticipato maggiori sono le dimensioni e la partecipazione dei genitori all'ente, maggiori saranno anche i bisogni a cui l'ente andrà incontro. Per questo è necessario avere una struttura ben definita, ma allo stesso tempo agile. Un'associazione può rispondere a questi requisiti e lo può fare tramite un'impostazione che prevede un'ampia partecipazione dei soci alle decisioni e nel contempo una snellezza operativa data dall'individuazione di organi di direzione formati da rappresentanti degli stessi soci.

L'**Assemblea**, data dall'insieme di tutti i soci che con parità di diritti e doveri partecipano alle decisioni dell'ente, è l'organo principale che ne tutela il principio democratico ed è alla base del funzionamento degli enti non commerciali, non profit.

L'assemblea dei soci, poi, individuerà dei rappresentanti, i **Consiglieri** che, a seconda del mandato loro conferito, guideranno l'associazione.

All'interno del **Consiglio direttivo**, infine, sarà scelto il **Presidente** dell'ente, cioè colui che agirà **in nome e per conto dell'associazione**.

I **libri sociali** invece rappresentano la memoria di tutte le attività svolte dall'Associazione verso i Soci e verso i terzi. Tale documentazione è rilevante ai fini di stabilire le responsabilità all'interno dell'associazione. Ne consegue, pertanto, che una buona tenuta di questi dà come risultato una visione sempre limpida e aggiornata di tutte le varie operazioni svolte dall'ente. Ci sono due tipi di libri: quelli che riguardano l'amministrazione economico finanziaria e quelli della vita associativa dell'ente.



Come si sostengono economicamente le attività dell'ente? Le fonti di finanziamento

Come si finanziano le attività di un ente associativo?

Le modalità sono numerose e variano anche a seconda della tipologia di ente che si andrà a costituire.

Le principali risorse economiche su cui può contare un'associazione sono però certamente:

- le quote dei soci, tramite le quali viene sancita la partecipazione del socio al sodalizio associativo;
- i contributi provenienti sia da privati che da enti pubblici;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- i fondi provenienti da raccolte pubbliche;
- i finanziamenti provenienti dalla partecipazione a bandi e ad avvisi pubblici attraverso la presentazione di progetti.

Poi vi sono anche forme “speciali” di finanziamento a cui possono accedere solo particolari tipologie di enti (es. gli Ets), come ad esempio il 5 per mille, le convenzioni con enti pubblici e i proventi derivanti da attività istituzionali.

Per approfondire

Riferimenti normativi

- **Codice Civile – Libro Primo** (delle persone e della famiglia) Titolo I (delle persone fisiche) Capo II (delle associazioni e delle fondazioni) e Capo III (delle associazioni non riconosciute e dei comitati).
- **Testo Unico delle Imposte sui Redditi** – Titolo II (imposta sul reddito delle società) - Capo III (enti non commerciali residenti)
<https://tinyurl.com/y24nuolg>
- **Decreto legislativo 117/17** – Codice del Terzo settore
<https://tinyurl.com/yxqlom5m>
- **Patti educativi di comunità**
<https://comune-info.net/scuole-aperte/facciamo-un-patto/>

Parla con

Per il supporto alla costituzione di un ente associativo:

CSV Milano, Centro di Servizi per il Volontariato

<https://www.csvlombardia.it/milano/milano-organizzazioni/>

Per conoscere e approfondire le esperienze attive sul territorio e per metterti in rete:

Ufficio di Piano del Magentino

tel: 02 9784503

email: ufficiodipiano@comune.magenta.mi.it

Ufficio di Piano Alto Milanese

Sede operativa del legnanese c/o Azienda So.Le.

tel: 0331.1816365. 363

e-mail: ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it

Sede Operativa Castanese c/o Azienda Sociale

tel. 0331.877298

email: ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it

Azienda Sociale - Azienda Servizi alle Persona dei Comuni di Castanese

tel: 0331.877298

e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it

Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Abbiategrasso

c/o Comune di Abbiategrasso

tel: 0294692537

e-mail: ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it

Per contatti con i referenti di progetto

Albatros Cooperativa Sociale ONLUS

e-mail: segreteria@coopalbatros.org web: www.coopalbatros.org

Ottobre 2021
Testi e grafica a cura di CSV Milano



Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l'impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org